

Berco SpA Condizioni Generali di Acquisto

1. I termini e le condizioni di acquisto dell'Acquirente contenuti nel presente documento ("Condizioni dell'Acquirente") si applicheranno esclusivamente a qualsiasi acquisto da parte di Berco SpA ("Berco" o "Acquirente") di qualsiasi prodotto. I termini e le condizioni del Fornitore che si discostano dalle Condizioni dell'Acquirente non troveranno applicazione a meno che l'Acquirente non acconsenta espressamente alla loro applicazione per iscritto.
2. Valgono inoltre esclusivamente le Condizioni dell'Acquirente anche nel caso in cui il Fornitore disponga di proprie condizioni generali di vendita e tali condizioni generali di vendita non siano espressamente accettate dall'Acquirente.

I. Ordini d'acquisto

1. Gli ordini d'acquisto saranno vincolanti solo se trasmessi dall'Acquirente in forma testuale. Gli accordi verbali – comprese le successive modifiche ed integrazioni alle presenti Condizioni dell'Acquirente – devono essere confermati in forma scritta dall'Acquirente per essere validi.
2. I preventivi/offerte saranno preparati a titolo gratuito per l'Acquirente e non vincoleranno l'Acquirente. Per il periodo della loro validità, i preventivi dei costi del Fornitore costituiranno una base vincolante per gli ordini risultanti. Essi non saranno remunerati se non diversamente concordato espressamente.
3. I documenti utilizzati dal Fornitore nei rapporti commerciali con l'Acquirente dovranno indicare almeno: numero dell'ordine di acquisto, numero dell'ordine della commissione, stabilimento, luogo di consegna/ricevimento, testo completo dell'articolo/descrizione dell'articolo, volumi e unità di volume nonché partita IVA (per importazioni da l'Unione Europea).

II. Prezzi

1. I prezzi dei prodotti sono prezzi fissi e non sono soggetti ad aumenti per alcun motivo inclusi, ma non limitati a, aumenti dei costi delle materie prime o dei componenti, del costo della manodopera o delle spese generali. Sono comprensivi di tutto ciò che il Fornitore deve fare per adempiere integralmente all'obbligo di fornitura.

III. Oggetto della fornitura

1. Nell'ambito della fornitura:
 - (a) Il Fornitore trasferirà all'Acquirente la proprietà e il possesso di tutta la documentazione tecnica (anche per i subappaltatori) e di altri documenti necessari per la produzione, la manutenzione e il funzionamento. Detti documenti tecnici dovranno essere in lingua inglese o italiana e si baseranno sul sistema standard internazionale (SI);
 - (b) Il Fornitore dovrà fornire la fornitura in modo tale da non violare alcun diritto di proprietà intellettuale o copyright di terzi;
 - (c) Il Fornitore trasferirà tutti i diritti d'uso necessari per l'utilizzo delle forniture da parte dell'Acquirente o di terzi tenendo conto di eventuali brevetti, certificati di protezione complementare, marchi, modelli registrati;
 - (d) L'Acquirente avrà il potere incondizionato di eseguire o far eseguire da terzi riparazioni e modifiche alle forniture nonché di produrre o far produrre da terzi pezzi di ricambio.
2. Nel caso in cui il Fornitore intenda discostarsi dall'entità delle forniture concordata, il Fornitore ha il diritto di richiedere pagamenti aggiuntivi o modifiche alle date concordate solo se tali deviazioni e modifiche sono state preventivamente concordate per iscritto tra le parti. Qualsiasi modifica e/o emendamento a qualsiasi ordine d'acquisto accettato dal Fornitore o da intendersi accettato dal Fornitore, sarà valido e vincolante solo se concordato per iscritto dalle parti.
3. I volumi ordinati sono vincolanti. In caso di forniture in eccesso, l'Acquirente avrà il diritto di rifiutarle a spese e spese del Fornitore.

IV. Qualità

1. Il Fornitore deve introdurre e mantenere un Sistema di Gestione della Qualità documentato, che deve soddisfare almeno i requisiti del Manuale Qualità Fornitori, tutta la relativa documentazione applicabile alle forniture, nonché tutte le specifiche generali e particolari rilevanti per l'esecuzione dell'ordine.
2. Il Fornitore si impegna ad implementare e mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei a garantire che i prodotti oggetto della fornitura siano sempre di qualità adeguata e conformi alle specifiche tecniche dell'Acquirente (disegni, norme, capitolati, tabelle, procedure standard, campioni approvati e/o depositati, ecc.). Per quanto riguarda la strumentazione di prova, controllo e ispezione utilizzata dal Fornitore, questa deve essere adatta al tipo di misurazione da eseguire e deve essere adeguatamente calibrata e mantenuta.
3. Ferme restando le responsabilità e gli obblighi derivanti dai commi precedenti, il Fornitore si impegna a consentire l'accesso al personale delegato dell'Acquirente per l'effettuazione di ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di prova e/o di taratura, anche in presenza del Rappresentante del cliente. Il Fornitore si impegna a rispettare le specifiche richieste dell'Acquirente in merito alla certificazione di parte terza del proprio Sistema di Gestione Qualità e Ambiente.
4. Nessuna modifica potrà essere introdotta dal Fornitore nella produzione dei prodotti senza l'autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Acquirente innovazioni tecniche che possano migliorare la qualità e/o le caratteristiche dei prodotti ordinati, nonché innovazioni tecnologiche che possano incidere sulla qualità dei prodotti. Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente le informazioni necessarie per la manutenzione del prodotto.
5. Nel caso in cui lo specifico ordine sia soggetto a norme legislative, italiane e/o estere (relative alla sicurezza, alla tutela dell'ambiente, ecc.), come previsto nella documentazione applicabile dell'Acquirente, il Fornitore è tenuto a

predisporre specifica documentazione in merito processi di approvazione e produzione. Da tale documentazione deve risultare, tra l'altro, come, da chi e con quali risultati sono state testate le caratteristiche rilevanti. Tale documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 10 anni e dovrà essere consegnata in copia a Berco SpA

6. L'Acquirente monitora e valuta periodicamente la prestazione complessiva offerta dal Fornitore secondo una specifica metodologia di Vendor Rating. In caso di carenze generali del servizio o opportunità di miglioramento da parte del Fornitore, quest'ultimo deve presentare all'Acquirente una strategia di miglioramento.

V. Periodo/scadenze della fornitura

1. Le date di consegna concordate sono vincolanti. Le forniture fornite prima delle date di consegna concordate danno diritto all'Acquirente di rifiutare la fornitura fino alla scadenza.
2. Se il Fornitore viene a conoscenza che un termine concordato non può essere rispettato, deve informarne immediatamente e senza indugio l'Acquirente per iscritto, indicando i motivi e la durata prevista del ritardo. Nel caso in cui i termini concordati non vengano rispettati, si applicheranno le disposizioni di legge italiane. In particolare l'acquirente ha il diritto, trascorso inutilmente un ragionevole periodo di proroga concesso dall'acquirente, di risolvere il contratto concluso e di richiedere il risarcimento dei danni invece della prestazione o di richiedere il risarcimento dei danni in aggiunta alla prestazione. Fatto salvo quanto sopra e gli altri rimedi previsti dai contratti conclusi e/o dalla legge, salvo diverso accordo, in caso di ritardo nella consegna per cause imputabili al Fornitore, il Fornitore dovrà corrispondere all'Acquirente una penale pari allo 0,3% del prezzo di acquisto per ciascuna settimana di ritardo iniziata, fino ad un massimo complessivo del 5%, del prezzo di acquisto, fatto salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti in conseguenza del ritardo del Fornitore. Tale penale sarà immediatamente esigibile ed esigibile previa comunicazione scritta data dall'Acquirente al Fornitore. Se l'Acquirente nomina e il Fornitore accetta una nave specifica per la spedizione della merce, il Fornitore dovrà in ogni caso sostenere tutti gli oneri per controspallie, nolo morto, ecc., se la merce per qualsiasi motivo non viene spedita o viene spedita in ritardo.
3. L'accettazione senza riserve delle forniture in ritardo non potrà essere interpretata come rinuncia ad alcun diritto o pretesa spettante all'Acquirente.
4. Il Fornitore è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Acquirente per eventuali danni e penalità contrattuali che l'Acquirente dovesse nei confronti di terzi per ritardata esecuzione del Fornitore.
5. Se in casi di forza maggiore, sciopero o serrata, l'adempimento degli obblighi contrattuali viene impedito o materialmente impedito, l'Acquirente può recedere in tutto o in parte dal contratto o richiederne l'esecuzione in un secondo momento, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Acquirente. .
6. Il Fornitore potrà solo reclamare la mancata ricezione dei documenti che l'Acquirente è obbligato a fornire solo nel caso in cui non li abbia ricevuti anche dopo sollecito scritto.

VI. Consegna/prestazione e stoccaggio

1. Nel caso in cui Fornitore e Acquirente concordino sull'applicazione degli "Incoterms" della Camera di Commercio Internazionale (ICC), si applicherà la loro versione attualmente valida. Tuttavia, valgono solo nella misura in cui non contraddicono le disposizioni delle presenti Condizioni d'acquisto e di altri accordi stipulati. Salvo diverso accordo scritto, la fornitura verrà consegnata sdoganata (Incoterms: DDP) nel luogo di consegna indicato nell'ordine di acquisto.
2. I prodotti dovranno essere spediti agli indirizzi indicati nell'ordine di acquisto. La consegna in un luogo di ricevimento diverso da quello indicato nell'ordine di acquisto non comporterà un trasferimento del rischio dal Fornitore all'Acquirente anche se in tale luogo di ricevimento viene accettata la consegna. Il Fornitore dovrà sostenere i costi aggiuntivi dell'Acquirente derivanti dalla consegna ad un indirizzo diverso dal luogo di ricevimento concordato.
3. Non sono ammesse forniture parziali salvo espresso consenso scritto dell'Acquirente. Le forniture parziali devono essere contrassegnate come tali, le bolle di consegna devono essere presentate in triplice copia.
4. Se è necessaria la pesatura, si applicherà il peso determinato sulla bilancia calibrata dell'Acquirente.
5. Nella misura in cui il Fornitore ha il diritto di richiedere la restituzione dell'imballaggio per la spedizione, tale richiesta dovrà essere chiaramente indicata sui documenti di consegna. In assenza di tale contrassegno, l'Acquirente dovrà smaltire l'imballaggio a spese del Fornitore e il Fornitore non avrà diritto di richiedere la restituzione dell'imballaggio.
6. Gli articoli necessari per l'evasione di un ordine possono, previa approvazione scritta dell'Acquirente, essere immagazzinati presso i locali dell'Acquirente solo nelle aree di stoccaggio assegnate. Per tali articoli il Fornitore si assumerà la piena responsabilità e il rischio.
7. Durante il trasporto tutte le disposizioni di legge applicabili, in particolare le disposizioni della legge sul trasporto di merci pericolose e le direttive applicabili sulle merci pericolose compresi i rispettivi allegati e appendici, devono essere rispettate dal Fornitore.
8. La dichiarazione della merce nelle lettere di vettura per la spedizione per ferrovia deve essere conforme alle disposizioni ferroviarie applicabili. I costi e i danni sostenuti a causa di una dichiarazione errata o della mancata dichiarazione saranno a carico del Fornitore.
9. Il Fornitore dovrà farsi confermare per iscritto la ricezione delle consegne nel luogo di ricevimento indicato.
10. Salvo diverso accordo scritto tra Fornitore e Acquirente, il Fornitore si assume il rischio di perdita accidentale e deterioramento fino alla consegna fisica della merce al luogo di destinazione; sono comprese le spedizioni "reso franco" e "luogo di destinazione franco".

VII. Riserva di proprietà e proprietà

1. La proprietà dei prodotti forniti si trasferirà al momento della consegna all'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto. Non si applica alcuna riserva di proprietà a favore del Fornitore.
2. Nel caso in cui le Parti convengano espressamente che i prodotti siano venduti con riserva di proprietà, la proprietà dei prodotti si trasferirà con il pagamento del prezzo di acquisto. Anche se il Fornitore ha consegnato con riserva di proprietà, il Fornitore non può richiedere la restituzione della merce a meno che il Fornitore non abbia risolto il contratto.

VIII. Dichiarazioni di origine

1. Nel caso in cui il Fornitore faccia dichiarazioni circa l'origine della merce venduta, si applica quanto segue:
 - (a) Il fornitore si impegna a consentire all'amministrazione doganale di verificare le prove dell'origine e di fornire le informazioni necessarie nonché le eventuali conferme necessarie.
 - (b) Il Fornitore sarà tenuto a risarcire eventuali danni derivanti dal mancato riconoscimento dell'origine dichiarata da parte dell'autorità competente a causa di errata certificazione o impossibilità di verifica, a meno che queste conseguenze non siano a suo carico.
 - (c) Il Fornitore dovrà, a proprie spese e senza indebito ritardo, assicurarsi che tutti i documenti necessari per l'efficacia dell'ordine e la consegna dei prodotti all'Acquirente, ad esempio le autorizzazioni all'esportazione, siano a portata di mano e rimangano validi durante il periodo di esecuzione dell'ordine. Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, l'Acquirente avrà diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e in ogni caso di chiedere al Fornitore il risarcimento dei danni. Lo stesso vale nel caso in cui, ad esempio, nonostante gli sforzi del Fornitore, le approvazioni richieste non vengano concesse entro un termine ragionevole per l'Acquirente o vengano ritirate o diventino inefficaci durante l'esecuzione del contratto.

IX. Esecuzione, subappaltatori, assegnazione

1. Il Fornitore non è autorizzato a trasferire o cedere, in tutto o in parte, l'ordine d'acquisto e/o il contratto concluso, né qualsiasi diritto o obbligo da esso derivante, a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.
2. Il Fornitore è tenuto a nominare i suoi subappaltatori all'Acquirente su richiesta. In ogni caso il Fornitore non potrà subappaltare a terzi alcuna attività necessaria per l'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dell'Acquirente senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.
3. Il Fornitore non è autorizzato a cedere a terzi i suoi diritti contrattuali nei confronti dell'Acquirente né a consentire a terzi di incassarli.

X. Risoluzione

1. L'Acquirente ha il diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto concluso, dandone preavviso al Fornitore 30 giorni prima. In tal caso, l'Acquirente è tenuto esclusivamente a pagare tutte le forniture fino a quel momento rese e a risarcire al Fornitore i relativi costi di materia prima e/o remunerare adeguatamente i prodotti in corso di lavorazione. Ulteriori pretese, di qualsiasi natura, del Fornitore sono espressamente esclusi.
2. L'Acquirente ha inoltre diritto di recedere dal contratto, senza preavviso, qualora (a) venga presentata presso qualsiasi tribunale competente, da parte del Fornitore o di terzi; o (b) nel caso in cui il Fornitore raggiunga un accordo di ristrutturazione dei debiti ("Accordo di ristrutturazione dei debiti") o un piano di salvataggio certificato ("Piano attestato di risanamento").
3. Nel caso in cui venga attivata una procedura concorsuale nei confronti del Fornitore, l'Acquirente avrà il diritto di acquisire materiali e/o semilavorati, comprese eventuali attrezzature speciali, lavorati dal Fornitore e non ancora completati prima dell'inizio della procedura concorsuale, a termini e condizioni ragionevoli.

XI. Fatturazione, pagamento, compensazione

1. Il pagamento dovrà essere effettuato come concordato. Qualsiasi consegna eseguita prima della data concordata non influirà sul periodo di pagamento legato a tale data di consegna.
2. L'Acquirente ha il diritto di compensare tutti i crediti vantati dal Fornitore nei confronti dell'Acquirente o di qualsiasi altra società del gruppo Thyssenkrupp, indipendentemente dal motivo giuridico, anche se tali crediti non sono ancora esigibili e a condizione che le altre società di il gruppo Thyssenkrupp ha ceduto all'Acquirente i propri crediti nei confronti del Fornitore o ha concesso all'Acquirente il relativo mandato per riscuotere i crediti. Ciò vale anche se da una parte è stato concordato il pagamento in contanti e dall'altra parte il pagamento mediante cambiale o altri servizi a titolo oneroso.
3. Prerequisito per il pagamento è la fattura emessa ai sensi della normativa vigente italiana.

XII. Reclami in materia di responsabilità per difetti e responsabilità del prodotto

1. Oltre ad ogni altra garanzia prevista dalle disposizioni di legge applicabili, il Fornitore dichiara che i suoi prodotti (i) sono esenti da qualsiasi difetto, (ii) presentano i requisiti pattuiti e (iii) soddisfano lo scopo previsto (punti (i), (ii) e (iii) congiuntamente "Difetto") durante il periodo di garanzia di seguito indicato. Il Fornitore è libero – previa consultazione con l'Acquirente, nel rispetto di ogni eventuale accordo di riservatezza, e nella misura in cui l'Acquirente sia effettivamente e legalmente in grado di farlo – di esaminare lo scopo d'uso previsto (in particolare i prodotti finali) - insieme all'Acquirente - presso l'Acquirente o in un luogo indicato dall'Acquirente. Nel caso in cui l'Acquirente dovesse sostenere costi quali costi di trasporto/viaggio, di manodopera e di materiali o penalità contrattuali in conseguenza di forniture difettose, il Fornitore sosterrà interamente tali costi.

2. Il periodo di garanzia previsto nella clausola 3 della presente Sezione XII inizierà con la fornitura completa dell'oggetto della fornitura o, se è concordata l'accettazione, con l'accettazione.
3. Il periodo di garanzia per i Difetti previsto nella clausola 1 della presente Sezione XII è di 36 mesi ("Periodo di Garanzia"); Eventuali periodi di prescrizione legale più lunghi non saranno influenzati dal Periodo di garanzia. Per le parti appena fornite o riparate, il Periodo di garanzia inizia nuovamente. L'Acquirente non sarà obbligato a effettuare alcuna ispezione della merce in entrata o oltre la portata descritta di seguito. In considerazione delle ispezioni del Fornitore ai sensi del Sistema Qualità come descritto nella Sez. IV. L'acquirente è tenuto a controllare la merce consegnata solo per quanto riguarda la sua identità (sulla base delle informazioni fornite nella bolla di consegna), il numero di unità consegnate e eventuali danni di trasporto chiaramente visibili esternamente sull'imballaggio di trasporto, senza effettuare alcun controllo individuale. L'Acquirente dovrà notificare al Fornitore eventuali Difetti scoperti nel normale svolgimento dell'attività entro 12 mesi dalla consegna. Non sussistono ulteriori obblighi a questo riguardo.
4. Tutti i difetti segnalati entro il periodo di garanzia saranno risolti dal Fornitore fornendo la sostituzione della merce senza ritardo e senza alcun costo per l'Acquirente. I costi di fornitura delle sostituzioni, compresi tutti i costi accessori (ad esempio il trasporto), saranno a carico e indennizzati dal Fornitore. I costi e le spese sostenuti dai clienti dell'Acquirente saranno inoltre compensati e indennizzati dal Fornitore.
Oltre a tutti i diritti che l'Acquirente può avere sulla base di qualsiasi Contratto, Condizioni di Fornitura o legge applicabile, se applicabile al Difetto, l'Acquirente si riserva il diritto di addebitare al Fornitore una penale di € 150 per ogni Notifica di Qualità confermata. Se il Fornitore non provvede colposamente all'eliminazione immediata del difetto o alla consegna conforme al contratto, l'Acquirente ha il diritto di eseguire egli stesso le misure necessarie o di farle eseguire da terzi a spese e rischio del Fornitore. Se si verifica un caso urgente in cui non è più possibile a causa dell'urgenza informare il Fornitore del Difetto e del danno imminente e fissargli un termine per il proprio rimedio, l'Acquirente avrà anche il diritto di rettificare/far rettificare stesso o di procurarne la sostituzione a spese del Fornitore. Ciò non pregiudica i diritti legali di recesso, risoluzione, riduzione del prezzo di acquisto o risarcimento danni e qualsiasi altro diritto applicabile.
5. In caso di difetti di proprietà il Fornitore terrà indenne l'Acquirente da eventuali pretese derivanti da terzi. Il Fornitore dovrà indennizzare, difendere e tenere indenne l'Acquirente da tutte le responsabilità, costi, danni, reclami e spese (inclusi eventuali costi e spese legali), sostenuti dall'Acquirente in relazione a qualsiasi reclamo e/o azione intentata da terzi contro l'Acquirente a causa della fornitura del Fornitore o il suo utilizzo da parte dell'Acquirente o dei suoi clienti violano i diritti di proprietà intellettuale o i diritti d'autore di terzi.
6. Il Fornitore è responsabile delle misure volte a prevenire danni (ad esempio richiamo o azione del servizio clienti) e di altre misure sul campo nella misura in cui tale misura sia basata sulla difettosità della consegna del Fornitore o su qualsiasi altra violazione del contratto o degli obblighi da parte del Fornitore.
7. In esecuzione dei suoi obblighi contrattuali, su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore cederà all'Acquirente tutti i crediti che gli spettano nei confronti dei suoi prefornitori in relazione alla consegna di merci difettose. Il Fornitore dovrà fornire debitamente all'Acquirente tutti i documenti richiesti dall'Acquirente stesso per far valere tali pretese.

XIII. Luogo di adempimento, foro competente

1. Luogo di adempimento per tutte le forniture sarà il luogo di ricevimento indicato dall'Acquirente.
2. Le Parti concordano che qualsiasi controversia derivante da o in connessione con le presenti Condizioni di Acquirente e/o il contratto concluso e qualsiasi contratto e documento a cui si applicano le presenti Condizioni di Acquirente, inclusa qualsiasi questione relativa alla sua interpretazione, esistenza, validità o risoluzione nonché la vendita di qualsiasi prodotto sarà sottoposto alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Italiano e alla competenza esclusiva del Tribunale di Ferrara (Italia).

XIV. Legge applicabile

1. Le presenti Condizioni dell'Acquirente e qualsiasi contratto e documento a cui si applicano le presenti Condizioni dell'Acquirente saranno regolati esclusivamente dalle leggi italiane di volta in volta applicabili, senza riguardo alle disposizioni sui conflitti di legge. Le Parti escludono espressamente l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili, della Legge uniforme sulla vendita di beni mobili e della Legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, nonché di qualsiasi altra legge internazionale trattato o leggi relative al conflitto di leggi.

XV. Divieto di pubblicità/segretezza

1. L'utilizzo delle richieste dell'Acquirente, degli ordini d'acquisto e della relativa corrispondenza per scopi pubblicitari richiede il previo consenso esplicito dell'Acquirente in forma scritta.
2. Il Fornitore è tenuto a mantenere il segreto nei confronti di terzi in relazione a tutti gli eventi operativi, strutture, impianti, documenti ecc. utilizzati presso i locali dell'Acquirente o dei suoi clienti di cui venga a conoscenza in relazione alle sue attività per l'Acquirente, anche dopo la presentazione delle offerte corrispondenti e dopo il completamento del contratto. Il Fornitore imporrà obblighi corrispondenti ai suoi agenti ausiliari.

XVI. Separabilità

1. Qualora singole disposizioni delle Condizioni dell'Acquirente diventino del tutto o parzialmente inefficaci, le restanti disposizioni rimarranno valide. Lo stesso vale per il relativo contratto concluso.

XVII. Protezione dati

1. Le Parti riconoscono che i dati personali relativi al Fornitore e all'Acquirente e ai rispettivi dipendenti potranno formare oggetto di trattamento in relazione ai contratti stipulati.
2. I dati saranno trattati, manualmente e digitalmente, dal personale impiegato dal Fornitore e dall'Acquirente, per le sole finalità contrattuali e per tutti gli adempimenti di legge connessi.
3. I dati verranno trattati nel pieno rispetto delle leggi vigenti e nel rispetto di tutti i diritti degli interessati riconosciuti dalla normativa vigente.

XVIII. Conformità

Il Fornitore è tenuto a certificare che la composizione chimica delle parti fornite è conforme alla Normativa in vigore (es. REACH, RoHS, TSCA o altre normative applicabili a livello globale).

In merito al regolamento UE sulla deforestazione:

Thyssenkrupp mira a garantire catene di approvvigionamento prive di deforestazione e pertanto richiede a tutti i fornitori di rispettare il REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 sulla fornitura di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

XIX. Codice di Condotta e Modello 231

1. Il Fornitore riconosce ed accetta come autorevoli le disposizioni del Codice Etico di Thyssenkrupp, di volta in volta vigenti.
2. Il Fornitore dichiara di conoscere e di rispettare tempestivamente, e di richiedere ai propri dipendenti e/o collaboratori di attenersi tempestivamente, alle disposizioni del modello di organizzazione e gestione ("Modello 231") e del codice etico adottato dall'Acquirente ai sensi dell'art. Il decreto legislativo n. 231/2001 ("Codice Etico").
2. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto copia del Modello 231 e del Codice Etico.
3. Le Parti convengono che:
 - (a) la violazione e/o l'inosservanza, da parte del Fornitore, anche solo parziale e anche solo di uno degli obblighi di cui all'Articolo 1 della presente Sezione XIX; e/o
 - (b) la commissione, di uno o più reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 dal Fornitore e/o da uno dei suoi amministratori, dipendenti, consulenti o collaboratori a qualsiasi titolo, con o senza applicazione di misure interdittive temporanee o definitive;
4. sono considerati inadempimenti materiali agli obblighi regolati dalle presenti Condizioni dell'Acquirente e/o dal contratto concluso. Di conseguenza, l'Acquirente avrà diritto:
 - (i) sospendere l'esecuzione di qualsiasi contratto concluso; e/o
 - (ii) risolvere qualsiasi contratto concluso ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso; E
 - (iii) L'Acquirente stesso avrà diritto di richiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni, anche indiretti, subiti.

XX. Condizioni minime di lavoro

1. Il Fornitore si impegna a retribuire il proprio personale, i subappaltatori o i collaboratori temporanei in misura non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili, e ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi, assistenziali, antinfortunistici e fiscali (compreso il pagamento di imposte e IVA, nonché di tutte le ritenute fiscali di legge) derivanti dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente, senza indebito ritardo, tutta la documentazione comprovante l'effettivo adempimento degli obblighi contenuti nella presente Sezione XX, e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, copia del certificato di regolarità contributiva "DURC " (o documento equivalente per i Fornitori non italiani). Il Fornitore non deve eludere le suddette leggi.
2. Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne l'Acquirente da qualsiasi pretesa ed obbligo di terzi nei confronti di terzi derivante dalla violazione delle suddette leggi da parte sua o di qualsiasi subappaltatore/persona che fornisce personale temporaneo. In caso di violazione della presente Sez. XX. L'Acquirente avrà inoltre diritto di risolvere il contratto con il Fornitore per giusta causa senza rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.
3. Il Fornitore, in adempimento dei suoi obblighi contrattuali nei confronti dell'Acquirente, assumerà dipendenti extracomunitari solo nella misura in cui tali dipendenti abbiano permessi di lavoro validi (permessi di soggiorno) e obbligherà anche qualsiasi subappaltatore a rispettare tale requisito. Su richiesta, il Fornitore dovrà fornire senza indebito ritardo prove scritte che dimostrino il rispetto degli obblighi contenuti nella presente Sezione XX da parte sua e di qualsiasi subappaltatore.
4. Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far sì che gli eventuali subappaltatori adempiano agli obblighi di cui alla presente Sezione XX.